

**IL D.M. 987/2016 E LE PROCEDURE DI
ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE
DEGLI ATENEI**

Fabiana Fusco

Università di Udine

SOMMARIO

- Le nuove linee guida AVA (AVA 2.1 maggio 2017)
- Il nuovo quadro normativo per l'offerta formativa
- Il DM 987/2016 di adozione di AVA 2.0
- L'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di studio
- Riflessioni conclusive

PER INIZIARE...

- (...) Ulteriori e sostanziali interventi normativi si sono succeduti nel corso di questi ultimi anni, portando ad una continua rivisitazione della didattica universitaria, **spesso forzata più dalla necessità di adempiere alle norme che dalla opportunità del miglioramento dei percorsi formativi**. Nelle pagine che seguono analizzeremo in dettaglio le novità di questi ultimi anni e come esse abbiano generato **un quadro variegato, caratterizzato da luci ed ombre, in cui certamente sono presenti elementi innovativi e di qualità assieme ad indubbie situazioni di criticità**. L'obiettivo è di inquadrare il tema della didattica universitaria in un contesto maggiormente comprensibile per gli addetti ai lavori, cercando di evidenziare **gli aspetti di maggiore interesse e di reale importanza** per un effettivo miglioramento dei percorsi formativi universitari. Per questo motivo, sebbene ci siano ampi richiami alla normativa vigente, si farà riferimento diretto alle norme solo quando strettamente necessario, cercando soprattutto di **analizzare criticamente** gli argomenti con l'obiettivo di favorire la consapevolezza che tutte le azioni devono mirare a **una reale qualità del progetto formativo piuttosto che rispettare la "logica degli adempimenti"** (V. Zara, E. Stefani, *Istituzione, attivazione e accreditamento dei Corsi di Studio. Novità introdotte da AVA 2.0 e dal DM 987/2016*, Roma, Fondazione Crui, 2017, pp. 5-6).

ALCUNI CONCETTI GENERALI DI AVA 2.0

- Il sistema AVA (Accreditamento – Valutazione – Autovalutazione) ha l'obiettivo di **migliorare la qualità della didattica e della ricerca** svolte negli Atenei, attraverso l'applicazione di **un modello di Assicurazione della Qualità (AQ)** fondato su procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche e su una verifica esterna effettuata in modo chiaro e trasparente;
- La verifica si traduce in un **giudizio di accreditamento**, esito di un processo attraverso il quale vengono riconosciuti a un Ateneo (e ai suoi CdS) il possesso (Accreditamento iniziale) o la permanenza (Accreditamento periodico) dei Requisiti di Qualità che lo rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DI AVA 2.1

- La revisione del sistema AVA si è posta il fine principale di raggiungere **una sostanziale semplificazione del sistema** e un alleggerimento degli adempimenti e, nel contempo, **una maggiore aderenza agli standard europei ESG 2015**;
- È stata fatta una riflessione sull'esperienza accumulata per riconoscere i punti di forza del sistema AVA, colmarne lacune e eventuali debolezze, modificarne o eliminarne gli aspetti meno efficaci e produttivi, anche facendo ricorso a nuovi strumenti;
- Metodologia adottata: GdL costituito dall'ANVUR e prima proposta (luglio 2016), interlocuzione con le varie componenti del sistema universitario, pubblicazione "linee guida definitive" (dicembre 2016)...

LE PRINCIPALI NOVITÀ DI AVA 2.1

- Le novità riguardano essenzialmente quattro aspetti:
 - Razionalizzazione dei Requisiti e Indicatori di Qualità;
 - Valutazione dei processi e valutazione dei risultati;
 - Rapporti di riesame annuale e ciclico;
 - Visite di accreditamento e formulazione del giudizio.

RAZIONALIZZAZIONE DEI REQUISITI E INDICATORI DI QUALITÀ

- Si è proceduto a **una revisione dei Requisiti e degli Indicatori di Qualità** e a un ripensamento complessivo della loro articolazione al fine di recepire i principi enunciati dagli ESG 2015 e a realizzare una struttura più snella e compatta;
- Complessivamente si è giunti a **una consistente diminuzione** del numero dei Requisiti (da 7 a 4), degli Indicatori e dei punti di attenzione... (**diminuzione solo quantitativa o anche di “sostanza”?**);
- ...anche al fine di pervenire a una modalità più equilibrata di formulazione del giudizio complessivo (**con la nuova formulazione di requisiti/indicatori/punti di attenzione e con la nuova modalità di attribuzione dei punteggi si dovrebbe giungere ad un giudizio finale più equilibrato**).

RAZIONALIZZAZIONE DEI REQUISITI E INDICATORI DI QUALITÀ

- La revisione di AVA ha rivolto **una maggiore attenzione all'uso degli indicatori di risultato**, per controbilanciare gli effetti collaterali della mera valutazione dei processi;
- La complessità della missione formativa universitaria non può che condurre alla definizione di **una molteplicità di indicatori di risultato diversi**, ciascuno dei quali può riguardare solo singoli aspetti del contesto di apprendimento (**purché i dati siano affidabili e aggiornati...inoltre importanza della metodologia adottata e a questo proposito documento CRUI**);
- I valori degli indicatori di risultato devono essere sempre riferiti ai dati medi calcolati per Classe di Laurea o disciplina o per area geografica, evitando i confronti diretti fra risultati di CdS di diverse classi all'interno del medesimo Ateneo.

RAPPORTI DI RIESAME ANNUALE E CICLICO

- Il Rapporto di Riesame annuale dei CdS (che ora si chiama **Scheda di Monitoraggio annuale**) è stato semplificato, nella forma e nel contenuto, e ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall'ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita;
- Ogni CdS dovrà riconoscere, fra gli indicatori proposti, quelli più significativi in relazione al proprio carattere e ai propri obiettivi specifici (**coerenza con la metodologia adottata nella programmazione triennale del MIUR**);
- Il Rapporto di Riesame ciclico dei CdS consisterà invece in un'autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento e delle risoluzioni conseguenti.

VISITE DI ACCREDITAMENTO E FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO

- Visite in loco condotte dalle CEV, durante le quali si porrà **una maggiore attenzione all'esame dei Dipartimenti**, la cui valutazione entrerà nel giudizio finale con peso uguale a quello dei CdS;
- Un aspetto critico, spesso rilevato, riguarda **l'algoritmo di composizione del giudizio finale** della visita di accreditamento periodico che talvolta ha avuto **l'effetto di livellare i giudizi**;
- L'algoritmo è stato dunque rivisto e il giudizio è ora articolato in **cinque gradi differenti** per gli Atenei sottoposti a visita di accreditamento periodico;
- I CdS valutati a campione in occasione della visita dell'Ateneo riceveranno **un giudizio di accreditamento positivo o negativo**, non graduato secondo la scala utilizzata per l'accreditamento della Sede.

ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI

- **Qualità**: rappresenta il grado con cui gli Atenei realizzano i propri obiettivi didattici, scientifici e di terza missione; quindi la qualità rappresenta il grado di vicinanza tra risultati ottenuti e obiettivi programmati;
- **Assicurazione della Qualità (AQ)**: insieme di procedure interne relative alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche, comprensive di forme di verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità dell'istruzione superiore nel rispetto della responsabilità degli Atenei verso la società;
- **Politiche**: il complesso delle attività di governo e regolative dell'Università.

IL NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI DI STUDIO

- L. 240/2010
- D. Lgs. 19/2012
- Linee guida AVA 2.1
- DM 987/2016 e DM 60/2017
 - DM 194/2015
 - DM 168/2016
- Linee guida ANVUR pre-attivazione
 - DM 635/2016 e DD 2844/2016

Varie note
MIUR

Nuove
Linee guida
del CUN
(2016)

LINEE GUIDA AVA 2.0/I E DM 987/2016

- “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”
 - **Revisione del sistema integrato AVA (AVA 2.1)**
 - **Attenzione, ma sono davvero definitive?**

- “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”
 - **Decreto ministeriale di adozione di AVA 2.0**
 - **Attenzione, è cambiato in alcuni punti...**

ALTRE FONTI (I)

- **DM 60/2017** Decreto ministeriale che modifica in maniera “puntiforme” il DM 987/2016
- **Nota MIUR 30375 del 16 dicembre 2016** Indicazioni operative per l’accreditamento dei CdS nell’a.a. 2017/18
- **Nota MIUR 31 del 13 gennaio 2017** Lauree professionalizzanti – art. 8, comma 2 del DM 987/2016
- **Nota MIUR 249 del 2 febbraio 2017** Nota di trasmissione del decreto direttoriale n. 249/2017 e Calendario scadenze compilazione scheda SUA-CdS a.a. 2017/18
- **Nota MIUR 5227 del 23 febbraio 2017** Conferma accreditamento nel 2017/18 dei corsi già esistenti nel 2016/17 (analisi ex-post) e Completamento dati per l’offerta formativa 2017/18
- **Nota MIUR 13987 del 12 maggio 2017** Corsi universitari “*aventi una connotazione internazionale*” da inserire nella banca dati University per l’a.a. 2017/2018

ALTRE FONTI (2)

- **DM 194/2015 – DM 168/2016** Modificano “alcuni” requisiti per l’attivazione di “alcuni” CdS, essenzialmente a seguito dell’introduzione delle limitazioni del turnover e per altre motivazioni...;
- **Linee Guida ANVUR pre-attivazione** (versione 2015) Contengono le indicazioni per l’accreditamento iniziale dei CdS di nuova istituzione/attivazione e i criteri valutativi che saranno seguiti dalle CEV;
- **DM 635/2016 (Programmazione triennale 2016/2018) e DD 2844/2016 (Decreto direttoriale di attuazione della programmazione triennale 2016-2018)** “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati” e “Modalità di attuazione della programmazione triennale delle Università ai sensi del decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635”.

DM 987/2016 ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI (ART. 2 C. 1)

- In relazione a quanto previsto dagli artt. 6, c. 1, e 8 e dall'All. 3, p. 2, del DM 635/2016, per il periodo di vigenza della programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018 **non si dà luogo all'accREDITamento di nuove sedi universitarie se non:**
 - ❑ a seguito di **processi di fusione** tra Atenei già accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della L. 240/2010;
 - ❑ in correlazione all'istituzione di **una nuova sede decentrata** da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei CdS da accreditare nella nuova sede. L'accREDITamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accREDITamento dei relativi CdS di cui all'All. A, nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'All. B. Il mancato accREDITamento iniziale di uno o più dei CdS previsti nella nuova sede non preclude l'accREDITamento della stessa.

DM 987/2016

ALL. B – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI

A) Trasparenza

Ai fini dell'accREDITamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA-CdS la completezza delle seguenti informazioni:

- denominazione e organizzazione generale
- dati amministrativi relativi al processo di accREDITamento
- servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il collocamento nel mercato del lavoro degli studenti
- sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio
- mobilità internazionale
- dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'Ateneo

Ai fini dell'accREDITamento iniziale, è altresì verificata, per ciascuno dei Dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA-RD delle seguenti informazioni:

- obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei Dipartimenti dell'Ateneo
- risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici
- attività di terza missione

DM 987/2016
ALL. B – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO
INIZIALE DELLE SEDI

B) Sostenibilità

Per tutti gli Atenei, comprese le sedi decentrate, **vanno assicurate:**

- Piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;
- Presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato;
- Documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio;
- Presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR.

DM 987/2016 ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI

I. L'**accreditamento periodico delle sedi** ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i **requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'All. B** e quelli previsti come **risultato dei processi di AQ di cui all'All. C**, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell'esito delle visite in loco delle CEV tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:

- a. analisi dei dati della **relazione annuale dei NUV** e delle risultanze **dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità** dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;
- b. valutazione delle informazioni contenute nelle **SUA-CdS**, anche in relazione ai rispettivi **Rapporti di Riesame**, e della valutazione delle informazioni contenute nelle **SUA-RD**;
- c. indicatori previsti per la **valutazione periodica** di cui all'art. 6.

DM 987/2016 ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI (ART. 3)

2. La **durata dell'accREDITamento periodico della sede di cui al c. 1 può essere ridotta in relazione alle criticità** emerse nell'esame periodico dei CdS di cui all'art. 5;

3. L'accREDITamento periodico proposto dall'ANVUR (Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista) è così graduato:

- A molto positivo**
- B pienamente soddisfacente**
- C soddisfacente**
- D condizionato**
- E insoddisfacente**

Nei casi A, B, C l'accREDITamento periodico ha validità quinquennale

Nel caso D l'accREDITamento periodico è temporalmente vincolato

Nel caso E vi è la soppressione della sede

4. L'accREDITamento periodico della sede comporta l'accREDITamento periodico di tutti i suoi CdS e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.

DM 987/2016
ALL. C – REQUISITI E INDICATORI DI
QUALITÀ DELLE SEDI

Requisito R2

Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ

Il sistema di AQ messo in atto dall'Ateneo è efficace, per quanto concerne **sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione sia le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo** nella gestione dei processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS.

Requisito R4

Qualità della ricerca e della terza missione

Il **sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace**, definito nei suoi orientamenti programmatici dall'Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili.

DM 987/2016 ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CDS (ART. 4)

1. I **nuovi CdS** sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dall'All. 3 del DM 635/2016 previo **accreditamento iniziale di durata massima triennale**, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:

- **parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;**
- **verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'All. A e C (Requisito R3).**

2. I CdS **istituiti devono essere attivati** non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del CdS per due anni consecutivi.

3. **L'attivazione dei CdS accreditati** è subordinata unicamente **all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS)**, previa verifica automatica nella medesima banca dati del **possesso dei requisiti di docenza di cui all'All. A, p. b.** I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università e **validati dai NUV.** Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.

DM 987/2016
ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CDS
(ART. 4)

4. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al c. 3, validata dal NUV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del CdS dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accreditamento del CdS e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'a.a. 2018/2019 e successivamente, per un solo a.a., al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. Non si può in tal caso dare luogo all'accreditamento e all'istituzione di nuovi CdS, se non a seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero di CdS.
5. Le eventuali **modifiche dell'ordinamento didattico** sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del CdS, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.

NOTA MIUR 5227 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell'a.a. 16/17

(Analisi ex-post)

- Per l'a.a. 2017/18 non è più necessario attendere il DM di conferma dell'accREDITamento iniziale del CdS, ma si dovrà unicamente provvedere a fornire le informazioni richieste nella SUA-CdS, necessarie a soddisfare i **requisiti di trasparenza dei corsi**, nonché a verificare il permanere dei **requisiti di docenza** del CdS;
 - All. A, p. b, del DM 987/2016: “ai fini della verifica del **possesso del requisito di docenza** per l'accREDITamento iniziale e periodico dei CdS si fa riferimento ai seguenti indicatori (relativi alla docenza e agli studenti), calcolati con riferimento al **quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati**”
- ✓ **Ma che senso ha?**

NOTA MIUR 5227 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell'a.a. 16/17

(Analisi ex-post)

- Pertanto, ai fini della conferma dell'accREDITamento iniziale per l'a.a. 2017/18 dei CdS già attivi nell'a.a. 2016/17, viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti di docenza degli stessi CdS nel corrente a.a. 2016/17
- Già dall'a.a. 2017/18, *gli atenei per i quali la verifica in itinere dell'a.a. 16/17 non ha dato esito positivo, non potranno attivare “nuovi CdS” se non a seguito di disattivazione di un pari numero di CdS*
 - CdS attivati per la prima volta nell'a.a. 2016/17
 - CdS attivati per la prima volta nell'a.a. 2015/16
 - CdS attivati per la prima volta in a.a. antecedenti all'a.a. 2015/16

NOTA MIUR 5227 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell'a.a. 16/17

(Analisi ex-post)

- Al fine di tenere conto della transizione tra le regole previste fino all'a.a. 16/17 e quelle previste per l'a.a. 17/18, *la verifica in itinere dei CdS dell'a.a. 16/17 è stata fatta utilizzando i criteri più favorevoli (in termini di docenza, conteggio studenti e classi di numerosità di riferimento) tra quelli previsti dal DM 1059/2013 e quelli previsti dai DDMM 987/2016 e 60/2017. Inoltre per il calcolo della docenza si è preso in considerazione l'arrotondamento all'intero inferiore (esempio 9,87 arrotondato a 9);*
- È stato reso disponibile a ciascun ateneo, a seguito della suddetta verifica, *l'elenco complessivo dei soli CdS attivi nell'a.a. 16/17* che, all'esito dei conteggi aggiornati, *non possiedono i requisiti di docenza* secondo i criteri sopra indicati.

NOTA MIUR 5227 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell'a.a. 16/17

(Analisi ex-post)

- Ogni Ateneo potrà, in corrispondenza di ciascun CdS, **indicare eventuali docenti aggiuntivi o contratti di insegnamento ex art. 23 della L. 240/2010 utilizzati o da utilizzare nel corrente a.a. 16/17 al fine di sanare le situazioni indicate**, facendo riferimento, per quanto riguarda i carichi didattici, alla didattica erogata nel 2016/17;
- Tale intervento è **comunque obbligatorio** per quegli atenei che nell'a.a. 17/18 intendono attivare nuovi CdS aggiuntivi rispetto all'offerta formativa 16/17;
- Le informazioni dovranno essere inserite entro il 13 marzo e saranno utilizzate dal MIUR e dai NUV per le conseguenti verifiche della sostenibilità dei CdS che potrà essere validata entro il 31 marzo.

NOTA MIUR 5227 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell'a.a. 16/17

(Analisi ex-post)

- Qualora vengano così **superate tutte le situazioni critiche del singolo ateneo, il Ministero autorizzerà l'eventuale apertura dei nuovi e ulteriori CdS nell'a.a. 2017/18.** Per le nuove proposte di istituzione di CdS nell'offerta formativa 2017/18, si ricorda che è necessario il parere del NUV, così come espresso dal D. Lgs 19/2012, da inserire, qualora non sia già stato fatto, attraverso la relazione del NUV stesso, in banca dati entro il 31 marzo 2017;
- Quanto previsto con la presente nota, in termini di applicazione dei criteri più favorevoli, **ha validità solo in fase di transizione tra l'a.a. 2016/17 e l'a.a. 2017/18.** Nel corso dell'a.a. 2017/18, infatti, si procederà a fare le stesse verifiche secondo quanto previsto dai DDMM 987/2016 e 60/2017 ai fini della conferma dell'accREDITamento dei corsi per l'a.a. 2018/19.

NOTA MIUR 5227 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Completamente dati per l'offerta formativa a.a. 17/18

- Al fine di supportare gli atenei nella corretta programmazione dell'offerta formativa dell'a.a. 2017/18, nello spazio dedicato alla SUA–CdS a.a. 17/18, “Sezione docenti di riferimento”, **saranno messi a disposizione dal 28 febbraio i dati degli studenti iscritti dell'ultimo biennio e le simulazioni relative ai conteggi dei requisiti di docenza a regime dei CdS attivi nell'a.a. 16/17** utilizzando, prudenzialmente, i dati dell'a.a. 16/17 e i criteri di cui ai DDMM 987/2016 e 60/2017;
- Si raccomanda agli Atenei di attuare per l'a.a. 2017/18 **una programmazione della docenza per i CdS già attivi che tenga conto dei dati storici, programmando quindi un'utenza sostenibile commisurata a tali dati;**
- Conseguentemente entro **il mese di febbraio 2018** si procederà alla verifica in itinere dei requisiti di docenza dei CdS attivati nell'a.a. 2017/18 secondo le regole del DM 987/2016 al fine di consentire l'attivazione dell'offerta formativa dell'a.a. 2018/2019.

IL NUOVO MODELLO DI ACCREDITAMENTO DEI CDS

- Analisi ex-post dei docenti necessari in funzione degli iscritti al I anno (non agli immatricolati ‘puri’) ... **si tratta di una novità**
- Utenza sostenibile e numerosità programmata (nazionale e locale)
- In alcuni CdS risultano presenti **più docenti di riferimento** mentre in altri CdS sono presenti **meno docenti di riferimento** di quelli richiesti dalla normativa
- È in atto una concorrenza sleale tra Atenei?
- Compensazione in corso d’opera altrimenti “penalizzazione” per i nuovi CdS
- Utilizzo transitorio dei “**criteri più favorevoli**” nel primo anno di applicazione del nuovo modello

IL NUOVO MODELLO DI ACCREDITAMENTO DEI CDS

- L'applicazione di questo nuovo modello comporta **alcune criticità...**
- La compensazione in corso d'anno potrebbe generare **alterazioni della didattica programmata ed erogata**, visto che le aggiunte di docenti devono essere "vere" e non fittizie
- Problema irrisolto del rapporto della SUA-CdS con la coorte o con le coorti...
- Probabilmente emergono le "incoerenze" tra docenti disponibili in Ateneo e docenti necessari ai fini dell'attivazione dei CdS
- Problema importante del **rapporto tra utenza sostenibile, numerosità programmata e studenti effettivamente immatricolati**

ALLEGATO A – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CDS

- a) Requisiti di trasparenza
- b) Requisiti di docenza
- c) Requisiti organizzativi
- d) Requisiti strutturali
- e) Requisiti per l'assicurazione di qualità

A) REQUISITI DI TRASPARENZA

Sezione “**Amministrazione**” che comprende le seguenti Schede:

- **Ordinamento didattico** in vigore (RAD), incluse le caratteristiche specifiche del CdS, con particolare riferimento a
 - a. CdS internazionali (All. 3, DM 635/2016)
 - b. Corsi di Laurea professionalizzanti (art. 8 DM 987/2016)
- **Regolamento Didattico del CdS (didattica programmata)**: comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e gli SSD previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento
- **Didattica erogata**: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare
- **Dati amministrativi** relativi al processo di accreditamento

A) REQUISITI DI TRASPARENZA

Sezione “Qualità” che comprende le informazioni e i dati necessari per l’autovalutazione, la valutazione periodica e l’accreditamento:

- i dati relativi alle carriere degli studenti (ANS)
- gli indicatori per la valutazione periodica
- le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità
- il cruscotto degli indicatori di cui all’All. E per l’accreditamento e la valutazione periodica dei CdS

B) REQUISITI DI DOCENZA

- Ai fini della verifica del **possesso del requisito di docenza** per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei CdS si fa riferimento ai seguenti indicatori, calcolati con riferimento al **quadro didattica erogata della SUA-CdS** nell'anno accademico in corso di svolgimento per **i corsi già accreditati** e sul quadro della **didattica programmata** per **gli eventuali CdS di nuova istituzione**
- **Regola generale** nei CdS con modalità di erogazione convenzionale o mista: minimo 3 docenti di riferimento/anno, appartenenti ai **SSD base, caratterizzanti o affini e integrativi** (con un numero minimo di professori a tempo indeterminato)
- **Cambiamenti sostanziali rispetto ai precedenti DDMM:** non vi è più un minimo di docenti appartenenti ai SSD di base e caratterizzanti, non vi è più un numero progressivamente crescente di docenti nei CdS di nuova istituzione

B) REQUISITI DI DOCENZA

CdS con modalità di erogazione convenzionale o mista (tipologie a e b dell'All. 3 del DM 635/2016)

- **Laurea:** 9 docenti di cui 5 professori a tempo indeterminato (almeno)
- **Laurea magistrale:** 6 docenti di cui 4 professori a tempo indeterminato (almeno)
- **Laurea magistrale CU 5 anni:** 15 docenti di cui 8 professori a tempo indeterminato (almeno)
- **Laurea magistrale CU 6 anni:** 18 docenti di cui 10 professori a tempo indeterminato (almeno)

B) REQUISITI DI DOCENZA

CdS (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato

- **Laurea:** 5 docenti di cui 3 professori a tempo indeterminato (almeno)
- **Laurea magistrale:** 4 docenti di cui 2 professori a tempo indeterminato (almeno)

B) REQUISITI DI DOCENZA

- Le numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'All. D. **Per il computo del “numero di studenti” si fa riferimento:**
 - “per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei”
 - per i corsi già accreditati erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due a.a. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per l'Offerta Formativa a.a. 2017/18 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2016/17 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2015/16
 - ~~per i nuovi CdS di cui si propone l'accreditamento, all'utenza potenziale sostenibile~~
 - “per i nuovi CdS di cui si propone l'accreditamento, e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, c. 4, all'utenza potenziale sostenibile”

B) REQUISITI DI DOCENZA

- Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'All. D, il numero di docenti di riferimento (D_r) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$D_{tot} = D_r \times (1 + W)$$

$W = 0$ se n. studenti \leq numerosità massima

$W = \text{n. studenti/num. massima} - 1$ se n. studenti $>$ numerosità massima

D_{tot} = numero di docenti di riferimento necessari

D_r = numero di docenti di riferimento

B) REQUISITI DI DOCENZA

- Caratteristiche dei docenti di riferimento:
 - Ogni docente di riferimento deve avere **l'incarico didattico di almeno un'attività formativa** nel relativo CdS. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 CdS con peso pari a 0,5 per ciascun CdS
- Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:
 - Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, l. a) e b) L. 240/2010
 - Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, c. 11 L. 240/2010
 - Professori a tempo determinato di cui all'art. 1, c. 12 L. 230/2005

B) REQUISITI DI DOCENZA

- Copertura dei settori scientifico-disciplinari
- Il **SSD di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell'attività didattica** di cui è responsabile
- Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo all'ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di **indicare il SSD coerente con il profilo scientifico**
- Quando i **SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08** sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei CdS delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD

ALL. D – NUMEROSITÀ DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGRUPPAMENTI

- La docenza minima necessaria indicata nell'All. A è relativa alle numerosità standard di riferimento previste per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate dal **DI 893/2014 (costo standard di formazione per studente in corso)**. È tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime indicate.

C) REQUISITI ORGANIZZATIVI

- ~~Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche: limite al numero degli esami nei CdS (20 LT, 12 LM, 30 e 36 LMCU)~~
- **Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche:** alle attività formative di base e caratterizzanti non meno di 5/6 CFU (con delle eccezioni)
- ~~Limiti alla diversificazione dei CdS: condivisione di 60 CFU nel caso di corsi di laurea (I livello) della stessa classe~~
- ~~Obblighi di differenziazione dei CdS: differenziazione per almeno 40 CFU (I livello) o per almeno 30 CFU (II livello) per CdS appartenenti alla stessa classe~~
- Il DM 987/2016 sembra cambiare delle cose **ma in realtà non le cambia**
...**perché sono vincoli presenti in decreti precedenti**

D) REQUISITI (RISORSE) STRUTTURALI

- Strutture messe a disposizione dei singoli CdS: aule, laboratori, ecc.
- Strutture messe a disposizione di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di raccordo): biblioteche, aule studio, ecc.
- La disponibilità effettiva e la funzionalità delle strutture saranno verificate durante le visite in loco anche in relazione alle specificità dei CdS, al numero degli iscritti e alla strutturazione dei CdS.

E) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DEI CDS

- Deve essere documentata la presenza di **un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i CdS di ciascuna sede**, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento a:
 - rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati
 - compilazione annuale della scheda unica dei CdS (SUA-CdS)
 - redazione del Rapporto di riesame

ACCREDITAMENTO PERIODICO DEI CDS (ART. 5)

1. I CdS che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale sono sottoposti con **periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro accREDITamento periodico**. L'accREDITamento periodico dei CdS può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero

2. L'accREDITamento periodico viene concesso ai CdS che soddisfano **i requisiti per l'accREDITamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all'All. C**, tenuto conto degli **indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6**. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante **una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attività di valutazione dei NUV**.

ACCREDITAMENTO PERIODICO DEI CDS (ART. 5)

3. In caso di **esito positivo della valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei CdS è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede.** In caso criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:

- in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede;
- in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del CdS con apposito decreto del Ministro;

4. Nei casi in cui l'esame periodico dei CdS dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante dei CdS, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

ALL. C – REQUISITI E INDICATORI DI QUALITÀ DEI CDS

Requisito R3 - Qualità dei Corsi di Studio

Gli **obiettivi** individuati in sede di progettazione dei CdS **sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali** e tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun CdS sono garantite **la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento** e l'apprendimento incentrato sullo studente. Per CdS internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica quanto previsto dall'Approccio congiunto all'accREDITAMENTO adottato dai Ministri EHEA nel 2015.

VALUTAZIONE PERIODICA (ART. 6)

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli **indicatori** di cui all'All. E, tenuto conto di quanto previsto dal DM 635/2016;

2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'All. E, sono:

- utilizzati ai fini dell'accREDITamento periodico delle sedi e dei CdS di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto;
- considerati ai fini della predisposizione del Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'art. 11, c. 2, del D.lgs. 19/2012.

ALL. E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA

- Ai fini della **valutazione periodica delle sedi** è verificato l'andamento degli indicatori di ciascuno dei gruppi A, B, C e D. Sulla base della propria programmazione strategica ai sensi del DM 635/2016, gli Atenei selezionano, ove il numero sia superiore a uno, almeno un indicatore per ogni ambito previsto in tali gruppi;
- Ai fini della **valutazione periodica dei CdS** è verificato l'andamento di tutti gli indicatori dei gruppi A, B ed E;
- L'insieme degli indicatori potrà essere aggiornato dal Ministero su proposta dell'ANVUR a seguito degli esiti delle sperimentazioni condotte (e.g. sulle competenze trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti) e della raccolta di nuovi dati (e.g. relativi alle opinioni degli studenti).

ALL. E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA

GRUPPO A - Indicatori didattici (a livello di sede e CdS)

1 [Regolarità degli studi](#)

- a. Percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare
- b. Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale dei corsi

2 [Attrattività](#)

- a. Proporzione di iscritti al primo anno delle L, LMCU provenienti da altre Regioni
- b. Percentuale degli iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo

3 [Sostenibilità](#)

- a. Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) per area (allegato D)

4 [Efficacia](#)

- a. Percentuale dei laureati occupati o iscritti ad altro corso di studio a 1 anno e a 3 anni dal conseguimento del titolo di studio

5 [Docenza](#)

- a. Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L, LMCU, LM), di cui sono docenti di riferimento
- b. Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8) (cfr. nota)

ALL. E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA

GRUPPO B - Indicatori di internazionalizzazione (a livello di sede e CdS)

1 Mobilità in uscita

- a. Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso
- b. Percentuale di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero

2 Attrattività internazionale

- a. Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio all'estero

ALL. E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA

GRUPPO C - Indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente della ricerca (a livello di sede)

1 VQR

Risultati dell'ultima VQR disponibile a livello di sede, di dipartimento e di SSD

2 Qualità del dottorato di ricerca

Indice di qualità media dei collegi di dottorato (R+X medio di Ateneo)

3 Attrattività del dottorato di ricerca

Percentuale degli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo

4 Attrattività dell'ambiente di ricerca

Percentuale di Professori e ricercatori assunti nell'anno precedente non già in servizio presso l'Ateneo

ALL. E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA

GRUPPO D – Sostenibilità economico-finanziaria (a livello di sede)

1 Sostenibilità economico- finanziaria

ISEF

2 Indebitamento

IDEB

3 Spese di personale

IP

Valutazione positiva = Almeno due su tre, a scelta dell'Ateneo

- Entro i limiti
- Oltre i limiti ma in miglioramento

Valutazione negativa = Almeno due su tre: Oltre i limiti e in peggioramento

ALL. E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA

GRUPPO E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica

1 Regolarità degli studi

- a. Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire
- b. Percentuale degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studi
- c. Percentuale degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studi avendo acquisito almeno 20 e 40 CFU al I anno
- d. Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro un anno oltre la durata normale del corso

2 Efficacia

- a. Percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di laurea

3 Qualità della docenza

- a. Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata
- b. Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza)

NUCLEO DI VALUTAZIONE (ART. 7 C. I)

- a) esprime **un parere vincolante** all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accREDITamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi CdS;
- b) verifica **il corretto funzionamento del sistema di AQ** e fornisce supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accREDITamento iniziale e periodico dei CdS e delle sedi;
- c) fornisce supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel **monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica**, nonché all'Ateneo nell'elaborazione di **ulteriori indicatori** per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica;
- d) riferisce nella **relazione annuale** di cui all'art. 1, c. 2, della L. 370/1999 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

- L'introduzione di AVA 2.0/I è stata molto travagliata (molte revisioni; diverse edizioni); **ma è la versione finale?**
- Nonostante ciò, è stato emanato il **DM 987/2016** di adozione di AVA 2.0 che comunque **presenta una sua "autonomia" e "indipendenza" da AVA 2.1**
- Inoltre, il **DM 987/2016 è stato modificato, in maniera 'puntiforme'**, a tempo di record (DM 60/2017)...e nonostante ciò forse saranno necessarie ulteriori modifiche...
- Il **DM 635/2016 sembra seguire un altro tragitto** che ha comunque inciso sul DM 987/2016

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

- Sembra che vi sia “**incoerenza**” tra tutte queste norme; forse è necessario un migliore raccordo...
- Tutto ciò genera **preoccupazioni e un enorme impegno** negli Atenei
- Di conseguenza, **non vi è chiarezza circa le informazioni che devono essere riportate nella SUA-CdS** e il significato loro attribuito
- Se si vuole aumentare la qualità dell’offerta formativa, e quindi anche l’attrattività dei CdS, **questo non è certamente il miglior modo di operare...**
- Gli Atenei hanno bisogno di **chiarezza e di conoscere le novità in maniera tempestiva**